



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 19/2020

Oggetto: Emergenza sanitaria epidemiologica Covid -19. Disciplina per l'accesso dei lavoratori sul territorio comunale. Integrazione ordinanza sindacale n. 16 del 04/04/2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

- **con deliberazione** del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato Covid-19;
- **con Decreto Legge** n. 6 del 23.02.2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" venivano individuate le misure urgenti da attuare per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sul territorio nazionale;
- **con D.P.C.M.** del 23.02.2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*" - venivano definite le modalità di intervento per le specifiche realtà territoriali;
- **in data 04.03.2020** veniva pubblicato sulla G.U. n. 55 il D.P.C.M. del 04.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- **in data 08.03.2020**, atteso il propagarsi dell'emergenza sanitaria, veniva pubblicato sulla G.U. n.59 il D.P.C.M. del 08.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- **in data 09.03.2020**, atteso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla G.U. n. 62 il D.P.C.M. del 09.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, O.M.S., con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **in data 22.03.2020**, atteso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22.03.2020, il D.P.C.M. del 22.03.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- **in data** 17/03/2020 veniva emanato il Decreto Legge n.18 relativo a *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*;
- **in data** 25.03.2020 veniva emanato il Decreto Legge n.19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*" – pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui in sostituzione delle misure precedentemente disposte con i DDPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, sono state adottate misure restrittive fino al 3 maggio;

EVIDENZIATO CHE:

- con Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 il Presidente della Regione Campania, in considerazione della notevole riduzione della diffusione del virus Covid -19 su tutto il territorio regionale, ha emanato nuove misure, meno restrittive rispetto alle precedenti, per il contenimento del contagio
- le suddette nuove misure consentono, dal 27/04/2020 al 03/05/2020, tra l'altro, l'inizio delle attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari, l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
- pertanto, già da lunedì 27/04/2020 potrebbe aversi un notevole incremento degli sbarchi sull'isola di Capri in considerazione delle suddette nuove misure, il che rende difficilmente gestibili gli sbarchi medesimi in virtù delle scarse vie d'accesso all'isola e della ridotta mobilità dei trasporti pubblici, al momento, sul territorio comunale sia con riferimento al limitato numero di corse che alla ridotta capienza del trasporto dei passeggeri in virtù del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

CONSTATATO che:

- **a seguito dell'azione** preventiva e alla lungimiranza delle due Amministrazioni locali dell'Isola di Capri, si è riusciti, sino ad oggi, a scongiurare, quasi del tutto, il diffondersi della pandemia sanitaria da Covid -19 sull'Isola, grazie all'adozione di ordinanze Sindacali, delibere ed atti amministrativi, nonché alla fondamentale collaborazione dei cittadini isolani che, tutti insieme, hanno ottemperato alle misure poste in essere, consentendo, in questo modo, il raggiungimento di risultati positivi;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- **il contesto** particolare dell'isola di Capri richiede l'adozione di misure condivise e di massima prevenzione e cautela per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:
- **la presenza** sull'isola di un unico porto commerciale e turistico di ridottissime dimensioni che, specie nella stagione primaverile ed estiva, vede un notevolissimo assembramento quotidiano di persone di non facile gestione;
- **le ridotte** risorse umane sul territorio dell'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale che non permettono un'efficace attività di controllo e sorveglianza di tutte le presenze sul territorio specie nel periodo primaverile ed estivo;
- **la particolare** morfologia del territorio isolano costituito, tra l'altro, da strade carrozzabili molto strette percorse, pertanto, da mezzi di trasporto pubblici di dimensioni ridotte con una capienza ulteriormente limitata in virtù dell'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; inoltre, al momento, i suddetti mezzi di trasporto pubblici circolano con orari ridotti tali da non consentire di rispondere all'esigenza dell'utenza in virtù della suddetta ordinanza regionale n. 39/2020

RITENUTO che:

- il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;
- **alla luce** di quanto sopra evidenziato, è necessario prevedere misure efficaci che regolino ed accompagnino, in modo ordinato ed omogeneo, la ripresa delle attività imprenditoriali sul nostro territorio, garantendo, "in primis", il diritto alla salute per i cittadini e, nel contempo, una graduale, ordinata e limitata ripresa delle attività economiche ed imprenditoriali
- **in particolare**, si ritiene necessario e doveroso in virtù di tutto quanto sopra detto, nonché delle problematiche e delle peculiarità innanzi evidenziate, specie per quanto attiene ai rilevanti problemi relativi alla ridotta mobilità sui mezzi di trasporto isolani, disciplinare, unitamente con l'Amministrazione comunale di Capri, in modo ordinato e puntuale gli sbarchi dei lavoratori che, in virtù della suddetta ordinanza regionale n. 39/2020, giungeranno sull'isola di Capri

Vista la precedente ordinanza sindacale n.16 del 04/04/2020, ad oggetto "Attuazione delle misure governative e regionali di contrasto alla diffusione del COVID-2019 (Coronavirus). Divieti



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

di ingresso nel territorio comunale” con la quale si disciplinava l’ingresso sul territorio delle persone per comprovate e documentate ragioni di necessita ed urgenza;

VISTI:

- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- **l’art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.[...]”*

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale comunale e non incide sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Sentito il Sindaco del Comune di Capri con il quale si è concordata la presente ordinanza

ORDINA

Per tutti i motivi esposti in premessa, con decorrenza dal 27/04/2020 e sino al 03/05/2020, ad integrazione del punto 2) del dispositivo dell’Ordinanza Sindacale n. 16 del 04/04/2020, ai fini di una verifica preventiva sulle comprovate e documentate esigenze lavorative, è fatto obbligo a tutti i lavoratori rientranti nella casistica di cui all’ordinanza n. 39 del 25/04/2020 del Presidente della Regione Campania, di comunicare, almeno 24 ore prima dell’ingresso sul territorio comunale di Anacapri, all’indirizzo mail urp@comunedianacapri.it la seguente documentazione:



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

1. **comunicazione, nella mail , dei motivi** di lavoro con l'obbligatoria indicazione del luogo di destinazione, del percorso da seguire per accedervi, dell'orario di arrivo e di ripartenza dall'isola di Capri, del mezzo di trasporto privato (obbligatoria indicazione della targa), con espressa esclusione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di linea, che preleva dal porto e riconduce al porto il lavoratore, dell'eventuale permanenza (con l'obbligatoria indicazione dei giorni di permanenza, del luogo di permanenza e pernottamento e dell'eventuale mezzo di trasporto privato per gli spostamenti) sul territorio comunale per i suddetti motivi di lavoro;
2. **trasmissione** delle dichiarazioni allegate (all.1 e 2) all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25/04/2020 ad oggetto "*Ulteriori misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive – Attività edilizia . – Approvazione protocollo di sicurezza – Parziale modifica delle Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 e n. 37 del 22 aprile 2020 – Attività motoria all'aperto.*", debitamente compilate, datate e sottoscritte, scaricabile anche sul sito del Comune di Anacapri all'indirizzo www.comunedianacapri.it

ORDINA ALTRESI'

CHE i lavoratori di cui sopra, tutti muniti dei dovuti dispositivi di sicurezza quali mascherine facciali e nasali e guanti:

- a) **dovranno** esibire la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente ordinanza alle forze di polizia al momento dello sbarco sull'Isola di Capri;
- b) **dovranno** limitare la permanenza sul territorio comunale al tempo strettamente necessario e strettamente indispensabile al lavoro da compiere o da porre in essere
- c) **durante** l'orario di lavoro non potranno allontanarsi dall'area di cantiere o di lavoro come sopra indicata;
- d) **nell'eventuale** orario non di lavoro osserveranno rigorosamente l'obbligo di isolamento fiduciario presso il luogo preventivamente comunicato come sopra al Comune, con espresso divieto di allontanamento dallo stesso;
- e) **gli eventuali** approvvigionamenti alimentari, di qualsiasi bene di consumo e di beni essenziali dovranno essere forniti da un unico soggetto tramite consegna presso il cantiere o presso il luogo o l'abitazione indicata;

E' esclusa ogni applicabilità della presente ordinanza al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell'ordine, agli impiegati della pubblica amministrazione, delle società pubbliche, degli istituti di credito e degli uffici postali.

L'amministrazione si riserva di trasmettere tempestivamente gli eventuali controlli negativi delle comunicazioni di cui al superiore punto 1) alle forze di polizia presenti allo sbarco del porto di capri al fine di evitare l'accesso dei lavoratori al Comune di Anacapri



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Si precisa che in fase di prima attuazione, e quindi solo per gli arrivi del giorno 27/04/2020, la comunicazione all'indirizzo mail di cui al superiore punto 1 potrà essere trasmessa entro le 12 ore dalla partenza del lavoratore

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.l. n. 19 del 25/03/2020 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comandante dei Vigili Urbani e ai presidi di Polizia presenti sul territorio affinché ne curino la doverosa attuazione, e sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Anacapri

Il presente provvedimento è altresì comunicato:

Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alla Regione Campania

Alla Unità di crisi regionale

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Anacapri, li 26 aprile 2020

Il Sindaco

f.to dr. Alessandro Scoppa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa